



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

*Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*

Ufficio IV

Prot.n.AOODGEFID/637

Roma, 28/01/2015

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici regionali
delle Regioni Obiettivo "Convergenza"
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche delle
Regioni Obiettivo "Convergenza"
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
LORO SEDI

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Interventi finanziati dal PON FESR Asse II a mezzo dell' Avviso congiunto MIUR – MATTM per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici di cui al Prot. AOODGAI/ 7667 del 15.6.2010.

Chiarimenti e istruzioni in ordine all'utilizzo della voce di spesa "lavori in economia" prevista nel Quadro Economico approvato agli Istituti Scolastici.

PREMESSA

Relativamente all'esecuzione dei lavori finanziati dall'Asse II del PON-FESR, a mezzo dell'Avviso Pubblico di cui al Prot. AOODGAI/ 7667 del 15.6.2010, questo Ufficio fornisce chiarimenti in merito ai lavori in economia contemplati nel contratto e previsti nel Quadro Economico.

Infatti, i progetti approvati agli Istituti scolastici contengono una specifica voce di spesa nel Quadro Economico, denominata "Lavori in economia", che necessita di talune precisazioni per il suo corretto utilizzo da parte delle Istituzioni Scolastiche.

Pertanto, la presente circolare specifica le modalità, i presupposti e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 del D.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 (il "Codice degli Appalti") e dagli artt. 174 e 179 del D.P.R del 5 ottobre 2010 n.207 (il "Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice degli Appalti" - di seguito denominato brevemente "Regolamento"), integrando le precedenti istruzioni (Nota AOODGAI n.10565 del 04/07/2012).

1. DEFINIZIONI e DISTINZIONI: LAVORI IN ECONOMIA: a) EXTRACONTRATTUALI – b) CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

In primo luogo è opportuno svolgere una chiara e puntuale distinzione tra due tipologie di lavori in economia, configurabili durante l'esecuzione dei lavori finanziati dal PON FESR Asse II a mezzo dell' Avviso congiunto MIUR – MATTM per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici di cui alla Nota Prot. AOODGAI n.7667 del 15.6.2010.

- a) **I lavori in economia “extracontrattuali”** sono un sistema autonomo di affidamento e di esecuzione di un lavoro pubblico. In tali casi, la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'art. 125 del Codice degli Appalti, avvia una nuova procedura di gara per l'individuazione di una impresa a cui affidare l'esecuzione di lavorazioni non riconducibili all'appalto principale.

Tali lavori in economia sono regolati dall'art. 125 del Codice degli Appalti. Su tale procedura di affidamento, in data 4 luglio 2012, è stata emanata da codesto Ufficio la Nota Prot. AOODGAI/10565 nella quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle procedure di cui le Istituzioni Scolastiche possono avvalersi ai fini delle acquisizioni in economia “extracontrattuali” di lavori e servizi.

- b) **I lavori in economia “contemplati nel contratto”** costituiscono una o più lavorazioni previste all'interno di un contratto principale e relativi allegati (Computo metrico estimativo, Quadro economico, Capitolato Speciale, ecc.).

Essi afferiscono a lavori di piccolo importo, non prevedibili al momento della progettazione, con carattere accessorio o complementare dell'opera progettata.

I lavori in economia contemplati all'interno dei contratti di appalto non hanno, quindi, come nel caso precedente dei lavori in economia “extracontrattuali”, una propria autonomia. In sede di progettazione di un'opera pubblica, infatti, può risultare difficile quantificare nel dettaglio alcune lavorazioni accessorie e di rifinitura che, pertanto, non vengono analiticamente definite nei disegni, ma lasciate alla futura individuazione da parte del Direttore dei lavori e autorizzazione del Responsabile del procedimento secondo le esigenze del caso. In queste ipotesi, il progettista non determina specifiche lavorazioni, ma stima in modo generico una determinata somma che presumibilmente potrà occorrere per lavori da eseguire in economia.

Naturalmente, poiché i lavori in economia sono “indeterminati”, il progettista può prevederli soltanto per lavorazioni accessorie e di modesta entità, nei limiti qualitativi e quantitativi prescritti dal Codice degli Appalti e dal Regolamento. L'Appaltatore è a conoscenza dell'importo dei lavori in economia già dal momento della stipula del contratto di appalto, proprio perché sono in esso previsti e quantificati, ma non ha alcun diritto di eseguire tali lavori in economia, i quali verranno corrisposti solo se si verificheranno le specifiche condizioni previste e verranno rispettate le modalità operative per il loro concreto utilizzo.

2. L'INQUADRAMENTO GIURIDICO DEI LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

I “lavori in economia contemplati nel contratto” sono espressamente previsti e disciplinati dal Codice degli Appalti e dal relativo Regolamento che stabiliscono tassativamente: i presupposti, quantitativi e qualitativi per i quali può farsi ricorso ai lavori in economia; le modalità per autorizzare la spesa; la contabilità.

In particolare, l'art. 16¹ del Regolamento prevede che i quadri economici di contratto d'appalto possano comprendere opere da eseguirsi “a corpo”, “a misura” e “in economia”, ponendo tra le somme a disposizione della stazione appaltante i lavori in economia.

Inoltre, l'art. 32 comma 3² del Regolamento indica che il computo metrico estimativo possa prevedere somme da accantonare per eventuali lavori in economia, da riportare nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

Pertanto, **i lavori in economia contemplati nel contratto sono consentiti qualora espressamente previsti nel computo metrico estimativo (l'art. 32 comma 3 del Regolamento) e inseriti nel quadro economico del progetto (punto a.1 – art.16 Regolamento).**

¹ **Art. 16 del D.P.R. 207/2010 – QUADRI ECONOMICI**

I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia; - a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; (omissis).

² **Art. 32 comma 3 del D.P.R. 207/2010 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO**

In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

Si tratta, in sostanza, di una previsione (con accantonamento) stabilita in sede di progettazione esecutiva, rientrante nel contratto di appalto. In tal caso tali lavori, non richiedono un'ulteriore procedura di affidamento: **saranno eseguiti dalla medesima ditta aggiudicataria del contratto principale**, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

Ciò che è importante stabilire, al fine di differenziare le due tipologie di lavori in economia ("contrattuali" ed "extracontrattuali"), è che i lavori in economia contemplati nel contratto, ancorché non definiti, sono previsti in sede di progettazione esecutiva e, di conseguenza, rientrano nel computo metrico del progetto esecutivo. Mentre i lavori in economia (di cui al punto **b.1.** art. 16 del Regolamento) previsti nelle somme a disposizione della stazione appaltante, ma non nell'importo contrattuale, sono da ritenersi extracontrattuali ancorché presenti nel quadro tecnico economico di progetto: la loro esecuzione è, pertanto, regolata dall'art. 125 del Codice degli Appalti.

3. I PRESUPPOSTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

I **lavori in economia contemplati nel contratto principale** sono consentiti nel rispetto dei presupposti quantitativi e qualitativi di seguito indicati.

A) PRESUPPOSTI QUANTITATIVI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

I lavori in economia contemplati nel Contratto hanno limiti di spesa stabiliti da:

- l'art. 125 comma 5³ del Codice degli Appalti;
- Quadro economico allegato al Contratto d'appalto, che in base all'art. 42 comma 3 lettera b)⁴ del Regolamento può contenere somme per l'esecuzione di eventuali lavori in economia non superiori al 10% dell'importo contrattuale.

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IVA.

Per quanto riguarda gli interventi finanziati dal PON FESR Asse II a mezzo dell' Avviso di cui al Prot. AOODGA n.7667 del 15.6.2010, essi prevedono nel Quadro Economico approvato una somma accantonata per i lavori in economia, nel rispetto dei limiti quantitativi suddetti.

B) PRESUPPOSTI QUALITATIVI PER L'ESECUZIONE SI LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Possono essere eseguiti, secondo i limiti finanziari stabiliti dal Quadro Economico approvato, esclusivamente i lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto, che hanno **carattere accessorio o complementare** dell'opera o del lavoro eseguiti in appalto.

Ai sensi dell'art. 125 comma 6 del Codice degli appalti, i lavori in economia contemplati nel contratto sono individuati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze e devono riferirsi a opere eseguibili nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- Lavori di manutenzione o riparazione, e in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere o impianti, dell'Istituto Scolastico;
- Lavori non programmabili di riparazione, consolidamento, ecc. riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di soggetti;

³ Art. 125 comma 5 del D.lgs. 163/2006 – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

⁴ Art. 42 comma 3 del D.P.R. 207/2010 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono: (omissis)

b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia; (omissis).

- Lavori necessari per la compilazione di progetti, per l'accertamento della staticità di edifici e manufatti, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie:
 - scavi;
 - demolizioni;
 - prove penetrometriche;
 - sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
 - accertamenti necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione.

4. L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Il compenso sarà corrisposto all'esecutore solo se la prestazione rientra tra quelle previste dalla normativa; se la richiesta sia pervenuta durante l'esecuzione dei lavori principali dell'appalto e la spesa sia stata autorizzata dal Responsabile del Procedimento.

Nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, l'esecuzione dei lavori in economia contemplati nel contratto è sottoposta alla richiesta del Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento e all'autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

Infatti, l'art. 174 comma 1⁵ del Regolamento, dispone che **l'utilizzo delle somme previste nei quadri economici per i lavori in economia debba essere espressamente autorizzato dal RUP, a seguito di presentazione di apposita relazione motivata del Direttore dei lavori** che richiede l'autorizzazione allo svolgimento dei lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto.

5. LA CONTABILITÀ DEI LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

La contabilità dei lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto, è tenuta secondo le disposizioni del Capo II del Regolamento, articoli dal 203 al 210. Inoltre, ai sensi dell'art. 179⁶ del Regolamento, i costi dei materiali dei lavori in economia contemplati nel contratto non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta. I costi per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Di estrema importanza per gli interventi finanziati dal PON FESR Asse II a mezzo dell' Avviso di cui al Prot. AOODGAI n.7667 del 15.6.2010, è quanto previsto dall'art. 210⁷ del Regolamento che dispone per i lavori in economia contemplati nel contratto fino alla somma di 40.000 euro, la **possibilità di redigere una contabilità semplificata, mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa**. L'apposizione di tale visto del direttore dei lavori sostituisce, altresì, il certificato di regolare esecuzione.

⁵ **Art. 174 comma 1 del D.P.R. 207/2010 – AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA**

Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

⁶ **Art. 179 del D.P.R. 207/2010 – LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO**

I lavori in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

⁷ **Art. 210 del DPR 207/2010 – CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Al fine di agevolare il lavoro delle Istituzioni Scolastiche, si è ritenuto opportuno allegare alla presente circolare un format di riferimento per la **relazione motivata del Direttore dei lavori che richiede l'autorizzazione allo svolgimento dei lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto e la relativa autorizzazione del Responsabile del Procedimento.**

Si specifica che **i format allegati alla presente nota fanno esclusivo riferimento all'attivazione di lavori in economia già presenti nel contratto d'appalto stipulato con l'impresa esecutrice dei lavori.**

Laddove i lavori in economia **non siano ricompresi nell'ambito di tale contratto d'appalto**, come precedentemente esplicitato (tipologia di cui al punto 1 lettera a della presente circolare) il RUP dovrà avviare una ulteriore procedura di selezione per l'impresa che dovrà eseguire tali lavori, a meno che l'importo dei lavori non sia al di sotto del limite previsto al comma 1 dell'art. 34 del D.I. 44/2001⁸ per l'affidamento diretto.

Si precisa che tale format è meramente esemplificativo e deve, pertanto, essere adattato al caso concreto.

Il DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi



⁸ 2.000 euro o importo superiore preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto.

Allegato 1 – FORMAT “Relazione del Direttore dei lavori per l’autorizzazione di lavori in economia contemplati nel contratto d’appalto”

DATA

Prot.....N....del.....

Il Direttore dei lavori di (indicare riferimenti del contratto d’appalto)

Istituto.....

VISTO il quadro economico dei lavori appaltati dall’Istituzione Scolastica, redatto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010, contenente fra le somme a disposizione dell’Amministrazione un importo per lavori in economia;

VISTO il D.P.R. 207/2010 che all’art. 179 disciplina le modalità di contabilizzazione dei lavori in economia contemplati nel contratto di appalto;

VISTO l’atto di nomina a Direttore dei lavori di di cui al contratto del

RILEVATA l’esigenza di eseguire i lavori in economia contemplati nel contratto di appalto

CERTIFICA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Descrizione dei lavori in economia contemplati nel contratto d’appalto

Per l’esecuzione di alcune lavorazioni accessorie e di rifinitura, in corso di esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d’opera e di materiali da parte dell’Impresa.

Questi lavori in economia contemplati nel contratto di appalto, ma stimati in modo generico e non quantificati nel dettaglio in fase di progettazione, sono stati individuati da parte del sottoscritto Direttore dei lavori e sono:

Descrizione lavori in economia	Importo
1) ...	
2) ...	

Art. 2 – Svolgimento dei lavori in economia contemplati nel contratto d’appalto ed erogazione del compenso

I lavori in economia contemplati nel contratto di appalto non richiedono la necessità di un ulteriore contratto e verranno svolti dalla ditta aggiudicataria del contratto di appalto principale.

Il compenso sarà corrisposto all’appaltatore solo quando la prestazione sia stata richiesta preventivamente dall’Istituto scolastico durante l’esecuzione dei lavori principali dell’appalto ed essa risulterà regolarmente eseguita.

Art. 3 – Autorizzazione dei lavori in economia contemplati nel contratto d’appalto

L’esecuzione da parte dell’appaltatore dei lavori in economia contemplati nel contratto di appalto, dovrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 174 del D.P.R. 207/2010, con riferimento a quanto indicato nel precedente art. 1 e comunque nei limiti dell’importo indicato nel quadro economico del progetto, depurato del ribasso d’asta in quanto le attività:

- non sono riferibili a forniture o servizi;
- afferiscono a lavori non prevedibili al momento della progettazione, con carattere accessorio o complementare dell’opera progettata;
- rispettano i presupposti quantitativi e qualitativi per l’esecuzione di lavori in economia contemplati nel contratto d’appalto, che di seguito si riassumono:

LIMITI QUANTITATIVI

- importo complessivo non superiore a 200.000** euro, previsto dall’art. 125 co. 5 del D.Lgs 163/2006
- importo complessivo non superiore al 10% dell’importo a base d’asta** euro, previsto dall’art.42 comma 3 lettera b) del D.P.R. 207/2010
- importo complessivo non superiore all’importo indicato nel quadro economico** del progetto, depurato del ribasso d’asta

LIMITI QUALITATIVI

Ai sensi dell'art. 125 co. 6 del Codice, i lavori in economia contemplati nel contratto si riferiscono a opere eseguibili nell'ambito delle seguenti categorie generali (barrare la/le voce/i pertinente/i):

- Lavori di manutenzione o riparazione**, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere o impianti, dell'Istituto Scolastico;
- Lavori non programmabili** in materia di riparazione, consolidamento, ecc. riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, **finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza** per la collettività o per determinate categorie di soggetti;
- Lavori necessari per la compilazione di progetti**, per l'accertamento della staticità di edifici e manufatti, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie:
 - scavi
 - demolizioni
 - prove penetrometriche
 - sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere
 - accertamenti necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione

Art. 4 – Contabilità dei lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto

I lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010 saranno inseriti nella contabilità:

- **per i materiali**, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni, al netto del ribasso d'asta; in mancanza di prezzi di elenco, o nei casi in cui si richieda all'appaltatore una prestazione che l'appaltatore stesso debba commissionare a terzi, il direttore dei lavori darà preventivamente il benestare sul preventivo del terzo e successivamente, una volta eseguita la prestazione o la somministrazione, verificherà la corrispondenza col preventivo, del pagamento effettuato dall'appaltatore sulla fattura del terzo. Il pagamento della fattura andrà fatto all'appaltatore previa dimostrazione, da parte di questo, di aver effettuato l'intero pagamento al terzo mediante produzione di quietanza (art. 186 D.P.R. 207/2010).
- **per la mano d'opera, trasporti e noli**, secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. Il costo degli operai, dei mezzi d'opera e materiali sarà annotato dal direttore dei lavori su un "brogliaccio" e poi scritto sul documento contabile denominato "liste settimanali" per poi essere riversato nel documento contabile essenziale che è il "registro di contabilità".

Nel caso si rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 210 del Regolamento, ovvero **per i lavori in economia contemplati nel contratto inferiori a 40.000 euro, la contabilità potrà essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa**. Detto visto attesterà la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che terrà conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 5 - Importi

- L'importo complessivo dei lavori in economia di cui all'art. 1, è di €.....
- L'importo dei lavori in economia indicato nel quadro economico di progetto, è di €.....
- L'importo complessivo dei lavori a base d'asta indicato nel quadro economico di progetto, è di €.....
- Il ribasso d'asta offerto dall'appaltatore è pari al %
- L'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, indicato nel contratto d'appalto, è di €.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Per ricevuta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento

VISTO l'atto di nomina a Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, del di(indicare nome, cognome e qualifica presso l'istituto, es: Dirigente Scolastico o suo delegato)

VISTA la relazione del Direttore dei lavori circa l'esigenza di eseguire i lavori in economia contemplati nel contratto

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. 207/2010, l'esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori in economia contemplati nel contratto di appalto, con specifico riferimento a quanto indicato dal Direttore dei lavori al precedente art. 1 e comunque nei limiti dell'importo indicato nel quadro economico del progetto, depurato del ribasso d'asta (se il progetto individua come somma a disposizione del DL per lavori in economia l'importo di 100 e l'aggiudicatario ha offerto un ribasso del 15%, l'importo a disposizione del DL scenderà a 85.

L'importo di spesa autorizzato pertanto, per l'esecuzione dei lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto di cui all'art. 1 è di €..... (in lettere) (IVA esclusa), inserito in contabilità secondo le modalità previste dal Titolo IX, Capo I, II e III del D.P.R. 207/2010.

DATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO